

OGGETTO: INFORMATIVA N. 5 / 2017

Credito d'imposta videosorveglianza: al via la presentazione delle istanze



Premessa – Il contribuente che nel corso del 2016 ha sostenuto spese per l'acquisto ed installazione di **apparati e sistemi di videosorveglianza** può presentare apposita istanza all'Agenzia delle entrate per ottenere il riconoscimento del credito d'imposta previsto dal comma 982 della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016).

Ambito oggettivo e soggettivo – Il beneficio si concretizza in un **credito d'imposta** riconosciuto per le spese sostenute nel 2016, per l'installazione di **sistemi di videosorveglianza digitale, sistemi di allarme e contratti stipulati con istituti di vigilanza** diretti a prevenire le attività criminali. La condizione fondamentale per averne diritto è che tali spese si riferiscano ad immobili NON utilizzati nell'esercizio di attività d'impresa o di lavoro autonomo (l'agevolazione spetta anche per immobili utilizzati promiscuamente, ma in tal caso il credito è spettante nella misura del 50%).

Presentazione dell'istanza – L'attribuzione del credito non è automatica, ma come anticipato in premessa, occorre presentare **apposita istanza telematica** attraverso il software da ieri disponibile sul sito dell'Agenzia delle entrate. Il legislatore ha fissato un intervallo temporale per la presentazione, stabilendo che l'invio possa avvenire nel periodo compreso tra il **20 febbraio e il 20 marzo**. Dunque, un mese di tempo. La presentazione potrà essere effettuata direttamente da parte del contribuente (se abilitato ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario incaricato. Per ogni istanza presentata, il sistema telematico rilascerà apposita ricevuta che ne attesta l'avvenuto ricevimento.

L'entità del credito **non è ancora stabilita**. Entro il 31 marzo p.v. sarà emanato il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, con cui dovrà essere stabilita la misura percentuale dell'agevolazione, risultante dal rapporto tra l'ammontare delle risorse stanziare e il credito d'imposta complessivamente richiesto. Una volta ottenuto il riconoscimento del credito, il beneficiario potrà utilizzarlo solo in compensazione, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici Entratel o Fisconline, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Inoltre, le persone fisiche non titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo potranno anche utilizzarlo in diminuzione delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

Non cumulabilità del credito con altre agevolazioni – Il MEF ha chiarito che il credito **non è cumulabile** con le altre agevolazioni.

Atteso che le spese in argomento possono altresì rientrare nel beneficio della detrazione del 50% (interventi di recupero del patrimonio edilizio) e che la misura del credito d'imposta non è stata ancora determinata, al momento il contribuente si trova nella condizione di **non poter effettuare alcuna valutazione di convenienza economica**.

L'unica strada è quella di presentare comunque l'istanza e poi sulla base del credito attribuito decidere se utilizzare il credito d'imposta oppure la detrazione, ammesso che detta scelta sia possibile.

Contatti – Il Cliente che fosse interessato alla misura agevolativa ed alla conseguente presentazione dell'istanza dovrà, nei termini sopra indicati, contattare lo Studio e fornire le fatture con i relativi pagamenti che attestano il sostenimento della spesa.

Roma 21 febbraio 2017

Cordiali saluti
Bruno Vaudo